

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 29 del 08 FEB. 2011

**Oggetto: Tribunale Regionale delle Acque-Vitale Clorinda e altri c/ - Provincia di Benevento - +Ministero dell'Infrastrutture e Ministero delle Finanze -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                                    |                   |                |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile      | - Presidente      | _____          |
| 2) Avv. Antonio Barbieri           | - Vice Presidente | _____          |
| 3) Dr. Gianluca Aceto              | - Assessore       | _____          |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello        | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore       | _____          |
| 6) Dr. Anna Chiara Palmieri        | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo Falato                | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico             | - Assessore       | _____          |
| 8) geom. Carmine Valentino         | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti

L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 22/11/010 la sig.ra Vitale Clorinda e altri agivano in giudizio contro la Provincia di Benevento, Ministero dell'Infrastrutture e Ministero delle Finanze dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque per l'accertamento dell'intervenuta occupazione di terreni in proprietà e alla condanna del risarcimento dei danni oltre spese di giudizio ;

//

**Con** determina n.47/011 si procedeva alla costituzione nei giudizi pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque da Vitale Clorinda e altri c/ Provincia di Benevento Ministero dell'Infrastrutture e Ministero delle Finanze, e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 47/011;

Prof. Avv. FRANCESCO ASTONE

Via Giovanni Nicotera, 31 - 00195 Roma

Tel. 06.3212202 - Fax 06.3212954

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI BENEVENTO

22 NOV. 2010

INFRASTRUTTURE

*presso la Corte di Appello di Napoli*

## Ricorso

Per i Signori Clorinda Vitale, nata a Morcone (BN), il 28 luglio 1924, residente in Chieti, Via per Popoli, n. 99, cod fisc VTL CRN 24L68 F717E, in proprio e quale erede di Marianna Perugini, Agostino Vitale, nato a Roma, il 15 aprile 1970, ivi residente in Via Ludovico di Breme, n. 21, cod fisc VTL GTN 70D15 H501U, Stefania Vitale, nata a Roma il 1° luglio 1971, ivi residente in Via Levico, n. 11, cod fisc VTL SFN 71L41 H501T, Maria Carla D'Ambrosio, nata a Roma, l'11 marzo 1938, ivi residente in Via La Spezia, n. 80, cod fisc DMB MCR 38C51 H501U, quali eredi di Corrado Vitale, e Donato Mascia, nato a Morcone (BN), il 25 febbraio 1950, residente in Chieti, Via per Popoli, n. 99, cod fisc MSC DNT 50B25 F717V, quale erede di Bambina Martino, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli Avv.ti Prof. Francesco Astone, del Foro di Roma, e Luigi Marsella, del Foro di Napoli, presso il cui studio, in Napoli, Piazza Nazionale, n. 94/D eleggono domicilio giusto mandato in calce al presente ricorso.

L'Avvocato Marsella dichiara sin da ora di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio anche al numero di fax 081.204698

*contro*

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente del Consiglio Provinciale *pro tempore*, con sede in Benevento, Piazza Castello, Rocca dei Rettori, (82100)

*nonché contro*

il Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia, n. 1 - Via Nomentana, n. 2 (00161) e domicilio eletto *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli, Via A. Diaz, n. 11 (80134)

Dest. Avvocatura Settore: [ ... ]

Provincia di Benevento  
 AOO: Prot. Generale  
 Registro Protocollo Entrata  
 Nr. Prot. 0031996 Data 23/11/2010  
 Oggetto RICORSO CLORINDA VITALE

8570  
24 NOV. 2010

*e contro*

il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97 (00187) e domicilio eletto *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli, Via A. Diaz, n. 11 (80134).

*in relazione*

alla irreversibile trasformazione dei fondi e dei fabbricati di proprietà degli istanti operata attraverso il riempimento c.d. «Serbatoio sul Fiume Tammaro», meglio noto con il nome di «Diga di Campolattaro».

\* \* \* \*

### **I. Le Parti**

*I.1. - Le Parti Attrici.* Gli attori agiscono nel presente giudizio in quanto proprietari dei seguenti terreni siti in Comune di Morcone (Benevento), in una vasta area denominata in generale Piana di Morcone e più precisamente nelle Località Piana e Torre o Pisciarello:

FOGLIO	Particelle originarie	Particelle post frazionamento	Estensione occupata in mq	Proprietà	Note
45	112	112	8.360	Vitale Clorinda Vitale Agostino Vitale Stefania D'Ambrosio	

71	46	46	3.275	
71	56	56	12.997	
71	221	221	1.900	
71	223	223	2.620	
71	53	53	7.267	
71	49	49	311	

I terreni in questione (fatta eccezione per le particelle 187 e 213 che si trovano nella c.d. *'area di rispetto'*, comunque insuscettibile di qualsiasi possibile utilizzo da parte dei proprietari) sono stati da ultimo allagati, nel senso proprio di 'sommersi dalle acque', nell'ambito del programma di riempimento del «Serbatoio sul Fiume Tammaro», meglio noto con il nome di «Diga di Campolattaro» (di seguito, per brevità, «Diga di Campolattaro»), operato dall'amministrazione provinciale di Benevento, che è l'attuale titolare del complesso. I terreni in questione rappresentano dunque, oggi, il fondale del lago artificiale creato attraverso la diga, appunto in quanto posti al di sotto della quota dell'altezza di piena ordinaria.

In ragione di quanto sopra, i terreni in questione hanno subito una irreversibile trasformazione, con definitiva loro incorporazione nel lago artificiale e conseguente acquisto della proprietà di essi da parte dell'amministrazione titolare dell'intero complesso. Peraltro a seguito delle operazioni di costruzione della diga e di occupazione

parziale di alcuni terreni le zone residue hanno comunque subito un deprezzamento sostanziale ed irreversibile. Le parti attrici sono di conseguenza – ciascuno per quanto di ragione (in misura proporzionale alle quote di proprietà che risultano dalla tabella di cui sopra) – titolari del diritto al risarcimento del danno subito per la perdita del diritto di proprietà di ciascuno.

1.2. - *La Parte Convenuta.* La Provincia di Benevento è l'ente titolare della «Diga di Campolattaro». Si tratta, precisamente, dell'opera di cui alla delibera della Cassa del Mezzogiorno in data 11 dicembre 1980, realizzata dalla Ferrocemento – Costruzioni e Lavori Pubblici S.p.A. (oggi, Condotte d'Acqua S.p.A.) tra il 1981 ed il 1993. In seguito alla chiusura del cantiere, la Regione Campania, con delibera della Giunta n. 1178 in data 7 marzo 1995, individuò il soggetto gestore della diga nella Provincia di Benevento, in favore della quale l'opera – ormai ultimata – fu trasferita con decreto in data 29 gennaio 1997, n. 6473.

La Provincia di Benevento è dunque passivamente legittimata nel presente giudizio in quanto ad essa risale – oltre all'attuale titolarità della diga – anche la decisione relativa al suo utilizzo e quindi l'avvio della fase sperimentale di riempimento e, infine, l'allagamento del bacino artificiale che ha determinato l'irreversibile trasformazione dei fondi di proprietà delle parti attrici. Ciò in quanto, come meglio poi vedrà, la costruzione della diga – intesa come mero sbarramento – non aveva di per sé determinato detta irreversibile trasformazione: l'irreversibile trasformazione si è invece verificata solo in un secondo momento, quando la diga è stata chiusa ed il territorio a monte allagato.

Tuttavia, per mero scrupolo difensivo, considerata l'incertezza della materia, il contraddittorio viene esteso al Ministero delle Infrastrutture, e cioè all'originario ente espropriante, nel caso si ritenga quest'ultimo tuttora passivamente legittimato (e la Provincia di Benevento affidataria invece della mera gestione), nonché al Ministero delle Finanze, nel caso in cui si ritenga che il lago artificiale rientri nel demanio lacuale (art.

*della Provincia di Benevento [...]. Sulla scorta di tale decisione, il Commissario ad Acta nominato dal Ministero dei Lavori pubblici, con decreto n. 6473 del 29.1.1997, ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, trasferì alla Provincia di Benevento il progetto [...]. In concreto il passaggio di competenze è avvenuto tra la fine del 1997 e gli inizi del 1998 [...].*

*Nonostante ciò, tuttavia, un altro ostacolo ha impedito l'entrata in funzione della diga sul Tammaro fino al 29 aprile 2006: si trattava di un movimento franoso che, pur non avendo alcun rapporto diretto con la diga, ha consigliato le Autorità ad una pausa di riflessione. [...]. Nel 1999, la Provincia di Benevento si impegnò a risolvere il problema insorto provvedendo alla redazione di un progetto per il consolidamento dell'area a monte dell'invaso [...]. Ultimati i lavori di consolidamento [...], il Registro Italiano Dighe, che ha la supervisione ed il controllo dell'impianto, ha autorizzato il primo riempimento tecnico dell'invaso, fissato per le ore 11.00 del 29 aprile 2006. Il 29 aprile 2006 il presidente della Provincia Carmine Nardone ha azionato il meccanismo che ha abbassato per la prima volta le paratoie della diga. [...].»*

La diga ha dunque iniziato ad essere riempita intorno alla metà del 2006, in base al c.d. 'regime sperimentale' che prevedeva varie fasi di riempimento e successivo svuotamento dell'invaso. Le operazioni sono proseguite per l'intero anno 2007. Ad oggi, in base a quanto riferisce il Registro Italiano Dighe, la diga è in attività e raccoglie 325 mil. mc. In seguito alle operazioni di riempimento, tutti gli immobili di proprietà delle parti attrici, ad eccezione della particella 187 e della particella 213, sono stati sommersi dalle acque. Tali ultimi immobili sono stati ad ogni modo trasformati irreversibilmente in quanto si trovano nella così detta area di rispetto e, rientrando nell'ambito territoriale del bacino, sono destinati ad essere sommersi nei casi di piena eccezionale. È bene precisare peraltro la particella 187 e il fondo residuo (particelle 512) sono rimasti interclusi a

seguito dei lavori di costruzione della diga ed in particolare delle opere di sbancamento che hanno creato una barriera di terreno alta 10 mt. circa. In seguito a ciò, deve pertanto ritenersi che i terreni per cui è causa siano stati tutti definitivamente e irreversibilmente incorporati nell'opera pubblica costituita dall'invaso e della diga che ne ha permesso la creazione, con conseguente perdita della proprietà da parte dei privati, attuali ricorrenti e, per i fondi residui, con un notevole deprezzamento ed una minore possibilità di utilizzo.

D'altro canto la stessa Provincia di Benevento conferma quanto appena affermato circa l'irreversibile trasformazione dei terreni di proprietà degli odierni ricorrenti. Infatti con nota prot. 13394/SI, in data 1° dicembre 2009 (doc. 1), l'Amministrazione provinciale, nell'inoltrare al Ministero delle Infrastrutture la proposta di accordo bonario avanzata dagli odierni ricorrenti con lettera in data 29 ottobre 2009 (doc. 2), comunica che da accertamenti effettuati sulla cartografia dell'invaso di Campolattaro si è potuto rilevare che le particelle di terreno dei ricorrenti ricadono all'interno dell'area di invaso e che è in programma il rilascio dell'autorizzazione per un ulteriore innalzamento di detta quota per cui anche gli altri terreni, successivamente saranno, a breve, sommersi dalle acque.

*II.2. (Le vicende di un precedente giudizio tra le stesse parti).* Tra le parti, ben prima del riempimento del bacino e del conseguente allagamento dei terreni (e quindi ben prima dell'instaurazione del presente giudizio), erano già insorti dei contenziosi.

In particolare, risalgono al 14 febbraio 1992, i primi decreti di esproprio prot. 819/2 (Sett. Rep. n° 37 e prot. 911/2 Sett. Rep. n° 38) del 14/2/1992 da parte del Prefetto di Benevento. I decreti in questione furono impugnati dalle attuali parti attrici (ovvero dai loro danti causa) e il Tribunale Superiore delle Acque, con sentenza n. 108 in data 22 ottobre 1993, poi passata in giudicato, accolse il ricorso ed annullò i provvedimenti impugnati, a partire da tutte le dichiarazioni di pubblica utilità prima indicate, nonché i decreti di esproprio, inquadrando la vicenda nell'ambito di una occupazione illegittima e,

per l'effetto, accertando il diritto dei proprietari al risarcimento integrale dei danni. Di conseguenza tutti gli immobili – benché di fatto occupati dai cantieri e dalle opere di realizzazione della diga, tornarono nella disponibilità giuridica dei rispettivi proprietari.

In base alla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque, le parti attrici (e/o i loro danti causa) proposero domanda di risarcimento danni presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Quest'ultimo, con sentenza n. 107 in data 16 luglio 1999, accertò – tra l'altro – il diritto dei proprietari al solo risarcimento per l'occupazione illegittima, ma non a quello per la perdita della proprietà, non avendo ravvisato una irreversibile trasformazione dei terreni. In questa parte – e cioè proprio nella parte in cui aveva escluso l'irreversibile trasformazione dei fondi – la sentenza in questione ha trovato conferma sia da parte del Tribunale Superiore delle Acque, sia da parte della Corte Suprema di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 6949 depositata in data 23 marzo 2009 (doc. 3). Precisamente, nella pronuncia delle Sezioni Unite si legge – su questo punto – che:

*«I giudici del merito hanno escluso che, con riguardo ai terreni per cui è controversia si sia realizzata la irreversibile trasformazione degli stessi, con conseguente loro ablazione in favore dell'espropriante.*

*«Hanno infatti osservati sul punto quei giudici che è ben vero che il c.t.u. ha ritenuto realizzata la irreversibile trasformazione dei terreni, ma tale conclusione non può essere condivisa.*

*«I terreni, hanno accertato in linea di fatto i giudici di appello, erano e restano a destinazione agricola e su di essi non è stata realizzata alcuna opera.*

*«Essi risultano fortemente coinvolti da una grande mole di fango e di detriti così da non risultare oggi utilizzabili per la pratica agricola – conclude la pronunzia impugnata – ma ciò costituisce circostanza da valutarsi nella liquidazione del danno», atteso che la destrutturazione del terreno per effetto del*

*fango e la esposizione al pericolo di allagamento non comportano una trasformazione nel senso giuridico che in questa sede rileva, ma una diminuzione, anche assai grande, ma pur sempre tale, del suo valore, dunque una situazione reintegrabile con il risarcimento della occupazione.*

*Tale capo della sentenza impugnata è denunciato, con l'unico motivo del loro ricorso incidentale, da Vitale Clorinda (omissis: segue l'elenco degli attuali ricorrenti).*

*I ricorrenti incidentali censurano - in particolare - la sentenza impugnata lamentando violazione e falsa applicazione dei principi in tema di occupazione acquisitiva e di irreversibile trasformazione in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. e 200 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. acque e impianti elettrici). Omissa, apparente, contraddittoria motivazione (omissis), per avere i giudici di appello respinto la loro richiesta di condanna al pagamento, in favore di essi concludenti, del risarcimento dei danni per la perdita degli immobili per cui è causa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a quella indicata dal c.t.u., con la maggiorazione della rivalutazione e degli interessi (omissis).*

*La censura (omissis) non può trovare accoglimento.*

*Ancorché, infatti, sia esatto che questa Corte regolatrice in diverse occasioni ha affermato, come invocano i ricorrenti incidentali, che il fenomeno della c.d. occupazione acquisitiva si può realizzare anche prima della ultimazione dei lavori, allorquando il suolo abbia subito una radicale trasformazione del suo aspetto materiale (omissis: segue elenco di precedenti), tali pronunce sono state sempre rese con riferimento a fattispecie totalmente diverse rispetto a quella ora in esame.*

*Nelle occasioni temute presenti dalla ricordata giurisprudenza, infatti, i*

*terreni occupati erano stati trasformati in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporati, quale parte indistinta e non autonoma, nel nuovo bene costituito dall'opera pubblica (omissis: segue richiamo ad alcuni precedenti). Poiché, per contro, nel caso per è attualmente controversia è certo che i terreni dei ricorrenti incidentali, non fanno in alcun modo parte indistinta e non autonoma, nel nuovo bene costituito dall'opera pubblica, essendo incontroverso – oltre ogni ragionevole dubbio – sia che sui terreni in questione non è stata realizzata alcuna opera pubblica, sia che i decreti con cui era stata la loro espropriazione sono stati annullati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, è palese la non pertinenza, al fine del decidere, della giurisprudenza richiamata nel motivo».*

Muovendo dal precedente giudicato, e quindi dal presupposto dell'occupazione illegittima dei fondi, deve tuttavia ritenersi che l'irreversibile trasformazione degli stessi – non intervenuta in passato, all'atto dell'occupazione dei terreni nell'ambito del programma di esecuzione dei lavori, quando gli stessi erano stati ricoperti da detriti e fango, ma non stabilmente incorporati nell'opera pubblica – si sia tuttavia verificata in ragione dell'intervenuto allagamento dei fondi, allo stato sommersi dalle acque dell'invaso, tali appunto da costituire una parte «indistinta e non autonoma» di esso, per ripetere le parole delle Sezioni Unite, a partire dall'aprile del 2006 e fino ad oggi.

\* \* \* \*

### **III. Le Ragioni di diritto della domanda**

*III.1. (I principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di occupazione espropriativa). Sono noti i principi della giurisprudenza in tema di occupazione 'acquisitiva' o 'espropriativa'. La giurisprudenza indica con tale denominazione un fenomeno specifico,*

*«caratterizzato quale suo indefettibile punto di partenza da una*

*dicinnazione di p.u. dell'opera e quale suo indefettibile punto di arrivo dalla realizzazione di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile (artt. 838 e 826 c.c.); nonché dall'inserimento tra questi due poli di un'attività manipolatrice del bene altrui che ne comporta l'inserimento in un nuovo ed inscindibile contesto, anche in senso giuridico e che è posta in deviazione dal modello di comportamento dettato dalle leggi in materia, richiedenti la preventiva acquisizione dell'immobile mediante l'adozione del decreto ablativo o la conclusione di un contratto di cessione volontaria. (omissis).*

*Con la conseguenza, comune a qualsiasi occupazione senza titolo di beni altrui: a) che il proprietario conserva la titolarità del bene; b) che la perdurante occupazione dell'immobile da parte della P.A. mantiene, a sua volta, il carattere di fatto illecito permanente; c) che il proprietario suddetto ove rinunci ad avvalersi della tutela reale e non mostri interesse per il suo fondo, ha diritto al risarcimento del danno da liquidare unicamente in base al criterio generale stabilito dall'art. 2043 per qualsivoglia fatto illecito» (Cass. 5 febbraio 2008, n. 2746, che ripete una serie di principi da considerarsi ormai del tutto consolidati).*

In particolare, con riguardo alla «attività manipolatrice del bene altrui che ne comporta l'inserimento in un nuovo ed inscindibile contesto», come affermato da ultimo dalle Sezioni Unite nel precedente giudizio tra le stesse parti, è necessario che i terreni siano stati trasformati in modo da perdere la loro conformazione fisica originaria e risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporati, quale parte indistinta e non autonoma del nuovo bene costituito dall'opera pubblica.

Nelle specie, come risulta dal precedente giudicato, questa stabile ed inscindibile incorporazione non vi era stata all'atto dell'occupazione dei fondi, poiché, in quel momento, i terreni in questione – come del resto risultante dalla consulenza tecnica di ufficio svolta nel corso di quel giudizio – rappresentavano ancora una *res* distinta dalla

diga in senso proprio e dunque non potevano considerarsi stabilmente ed inscindibilmente incorporati in essa.

In quel momento, del resto, la diga non era ancora operante e dunque i terreni a monte di essa erano ancora distinguibili da essa ed erano anche – almeno in astratto – accessibili: naturalmente, erano stati occupati dal cantiere, erano stati fisicamente trasformati, ma si può comprendere l'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui su di essi non era stata realizzata alcuna opera pubblica. La realtà dei fatti è tuttavia mutata, come si è detto a partire, dal 2006 e cioè dal momento in cui è iniziato il programma di riempimento della diga. A monte della diga si è infatti formato il lago artificiale che ha ricoperto porzioni più vaste del territorio e l'opera pubblica di riferimento è ormai non più la sola diga, e cioè il solo sbarramento, ma l'intero bacino o invaso artificiale.

Non può dunque – oggi – essere ragionevolmente posto in dubbio che i terreni sommersi dalle acque rappresentino, per utilizzare ancora una volta le parole delle Sezioni Unite, una parte indistinta e non autonoma del nuovo bene costituito dall'opera pubblica, che non può più essere identificata con la diga, ma con l'intero bacino artificiale. Ed è per questo che i terreni devono ormai intendersi definitivamente incorporati e quindi acquisiti nell'opera pubblica costituita dal bacino sul fiume Tammaro, con conseguente diritto al risarcimento del danno dei ricorrenti per la intervenuta, definitiva perdita del diritto di proprietà.

Sulla scorta di tali presupposti gli odierni ricorrenti, prima di intraprendere il presente giudizio, hanno tentato di raggiungere un accordo bonario con le competenti autorità, ma senza nessun risultato concreto, visto che ad oggi, nonostante i solleciti e la lunga attesa, nessuna concreta proposta è stata sottoposta alla loro attenzione.

*III.2. (Sui criteri di quantificazione del danno).* Premessa, come dato certo, l'ormai definitiva stabile acquisizione dei terreni per cui è causa al bacino o invaso, artificiale realizzato sul fiume Tammaro, confermata dalla stessa Provincia di Benevento

medesimo oggetto, di cui si è già riferito. Sono peraltro disponibili anche una serie di consulenze, rese in altre giudizi di opposizione alla stima riguardanti terreni compresi nell'ambito territoriale della diga di Campolattaro, che si trovano allegate alla Consulenza di Parte e che ne confermano i risultati.

Come meglio si vedrà, e come del resto risulta dalla documentazione che già si produce, la valutazione commerciale dei terreni in discorso – considerati i parametri seguiti nella zona, anche in liti relative all'indennità di esproprio ovvero in liti in cui, come nel caso in esame, si discute del risarcimento del danno –, deve prudenzialmente considerarsi di importo pari a non meno di Euro 1.554.105,00=. Tra le voci di danno si dovrà poi considerare il valore degli immobili distrutti che è pari al costo di ricostruzione pieno e che deve prudenzialmente considerarsi pari ad Euro 95.115,88=, il deprezzamento dei terreni residui che deve prudenzialmente considerarsi pari a Euro 101.529,00= e l'indennità per illegittima occupazione dal 16 luglio 1999 al 29 aprile 2006 per un importo pari a Euro 435.758,91=. Così per un totale di Euro 2.186.508,79=Si chiede tuttavia, fin da ora, in via istruttoria, la nomina di un Consulente Tecnico di Ufficio, per l'esatto accertamento della estensione dei terreni occupati dal bacino artificiale, nonché del valore che gli stessi avevano al momento della prima occupazione delle acque e per la valutazione delle ulteriori voci di danno lamentate dai proprietari. Si riserva anche, a questo riguardo, la produzione degli ulteriori documenti che potranno risultare di ausilio alla valutazione.

\* \* \* \*

#### **IV. Il tentativo di ottenere il pagamento del dovuto in via stragiudiziale.**

*IV.1. (La richiesta di risarcimento del danno trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Benevento e ad altre Autorità).* In ragione di tutto quanto sopra, le parti attrici del presente giudizio hanno tentato di ottenere il pagamento di quanto dovuto.

trasmettendo, in data 29 ottobre 2009 (doc. 2), una richiesta di pagamento e messa in mora all'Amministrazione Provinciale di Benevento (che è l'Autorità ritenuta effettivamente competente a definire la vicenda), al Ministero dei Lavori Pubblici e al Ministero del Tesoro (che pure si è ritenuto di investire della vicenda). Nella suddetta richiesta, si trovano sinteticamente spiegate le ragioni di fatto prima esposte e segnatamente le vicende che hanno portato all'allagamento dei terreni di proprietà degli esponenti, con espressa significazione che, in mancanza di adeguata risposta, sarebbe stata inevitabile l'instaurazione di un procedimento giudiziario.

*IV.2. (La risposta delle Autorità interpellate).* Nessuna delle Autorità interpellate ha fattivamente operato per la definizione della vicenda. In particolare, dapprima, in data 12 novembre 2009 (doc. 5), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato la Provincia di Benevento a esaminare e valutare la richiesta per quanto di sua competenza. La Provincia di Benevento è tuttavia intervenuta, con una nota in data 1° dicembre 2009 (doc. 1), dopo aver nuovamente riepilogato gli aspetti di fatto, ha dichiarato di non essere passivamente legittimata e tuttavia si è detta disponibile a procedere alla «definizione dell'accordo bonario di cui all'art. 6 del ... Decreto di Trasferimento» - e cioè del decreto con cui l'impianto è stato trasferito dal Commissario ad Acta del Ministero dei Lavori Pubblici alla Provincia di Benevento - a condizione tuttavia di essere espressamente autorizzata dal Ministero suddetto e di ricevere l'accredito delle somme necessarie.

Seguiva poi ulteriore corrispondenza (docc. 6, 7, 8, 9, 10) che tuttavia non portava a nulla, finché, con un'ultima definitiva nota in data 15 aprile 2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ribadiva di avere già interessato la Provincia di Benevento e precisava che, in ogni caso, la fattispecie non rientrava nel caso previsto dall'art. 6 del Decreto di Trasferimento e che pertanto il caso rientrava in via esclusiva nella competenza della Provincia di Benevento.

Si intende che, a quasi un anno dall'inizio della corrispondenza, e in mancanza di qualsiasi ragionevole prospettiva di soluzione, appare ora indispensabile l'inizio del presente procedimento, fermo restando che di questi tentativi di transazione – e anche dell'atteggiamento delle Autorità interessate (nessuna in grado di contestare la fondatezza dell'iniziativa, tutte inclini a indicare come competenti autorità diverse) – si vorrà tenere conto anche nella liquidazione delle spese di giudizio.

\* \* \* \*

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, i Signori Clorinda Vitale, in proprio e quale erede di Marianna Perugini, Agostino Vitale, Stefania Vitale, Maria Carla D'Ambrosio, quali eredi di Corrado Vitale, e Donato Mascia, quale erede di Bambina Martino, così come generalizzati, rappresentati e difesi

**citano**

– la Provincia di Benevento, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, Piazza Castello, Rocca dei Rettori, 82100, Benevento;

– il Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia, n. 1 - Via Nomentana, n. 2 (00161) e domicilio eletto *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli, Via A. Diaz, n. 11 (80134).

– il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97 (00187) e domicilio eletto *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli, Via A. Diaz, n. 11 (80134).

a costituirsi nei termini di legge avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, nei suoi noti locali, ed a comparire all'udienza che si terrà, avanti al Giudice Istruttore che sarà designato, il giorno

28 febbraio 2011

per ivi sentire accogliere, in contraddittorio o in contumacia, le seguenti conclusioni:

«Piacca al Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare l'intervenuta occupazione dei terreni meglio descritta in premessa, con conseguente loro definitiva acquisizione da parte della Provincia di Benevento, del Ministero delle Infrastrutture o del Ministero delle Finanze (a seconda di quale di queste amministrazioni sarà in concreto ritenuta legittimata) e, per l'effetto, condannare la Provincia di Benevento e/o il Ministero delle Infrastrutture e/o il Ministero delle Finanze al risarcimento del danno subito per la perdita dei terreni stessi, danno da determinarsi secondo il valore in comune commercio che gli stessi avrebbero avuto al momento della loro trasformazione in opera pubblica, del danno per la perdita dei fabbricati distrutti e da quantificarsi in ragione del loro valore di ricostruzione, del danno per il deprezzamento subito dai terreni residui all'opera di inondazione e per l'illegittima occupazione a partire dal 1999 e fino ad aprile del 2006, pari all'importo complessivo almeno ad Euro 2.186.508,79=, ovvero all'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal momento dell'allagamento dei terreni fino al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con il presente atto, si producono i seguenti documenti:

- 1) nota prot. 13394/SI, in data 1° dicembre 2009 della Provincia di Benevento
- 2) lettera in data 29 ottobre 2009 a firma Signori Clorinda, Agostino e Stefania Vitale, Donato Mascia e Maria Carla D'Ambrosio
- 3) Sentenza SS.UU. n. 6949 depositata in data 23 marzo 2009
- 4) Consulenza di parte sull'estensione e sulla valutazione dei terreni Ing. Agostino Vitale, con i relativi allegati
- 5) Lettera in data 12 novembre 2009 a firma del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti;

6) Lettera in data 27 gennaio 2010 a firma del Signor Donato Mascia;

7) Lettera in data 5 febbraio 2010 a firma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

8) Lettera in data 3 marzo 2010 a firma del Signor Donato Mascia;

9) Lettera in data 11 marzo 2010 a firma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


10) Lettera in data 13 aprile 2010 a firma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il valore del presente ricorso è superiore ad Euro 1.000.000,00=.

Roma-Napoli, 28 luglio 2010

Avv. Luigi Marsella

Avv. Prof. Francesco Astone



#### Procura

I sottoscritti Signori Clorinda Vitale, in proprio e quale erede di Marianna Perugini, Agostino Vitale, Stefania Vitale, Maria Carla D'Ambrosio, quali eredi di Corrado Vitale, e Donato Mascia, quale erede di Bambina Martino informati ai sensi dell'art. 4, comma 3, d. lgs n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo

decreto, come da atto allegato, delegano gli Avv.ti Prof Francesco Astone del Foro di Roma e Luigi Marsella del Foro di Napoli a rappresentarli e difenderli nel presente procedimento, conferendo agli stessi ogni potere inerente al mandato. Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Marsella, in Napoli, Piazza Nazionale, n. 94/D.


Prestano il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini di legge.

Roma, Napoli 28 luglio 2010


Clorinda Vitale




Agostino Vitale



Stefania Vitale




Maria Carla D'Ambrosio



Donato Mascia



È autentica



## Relata di notifica

Il sottoscritto Prof. Avvocato Francesco Astone, in virtù dell'autorizzazione n. 143/2006 del Consiglio dell'Ordine di Roma, rilasciata il 23.02.2006, previa iscrizione al nn. 189, 190, 191 del mio registro cronologico, per conto dei Signori Clorinda Vitale, in proprio e quale erede di Marianna Perugini, Agostino Vitale, Stefania Vitale, Maria Carla D'Ambrosio, quali eredi di Corrado Vitale, e Donato Mascia, quale erede di Bambina Martino

### ho notificato il su esteso ricorso


- 1) alla Provincia di Benevento, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, nella sua sede di Piazza Castello, Rocca dei Rettori, 82100, Benevento ivi trasmettendone copia con raccomandata a.r. 763494728230 spedita dall'ufficio postale di Roma – Agenzia Roma 173 – in data corrispondente a quella del timbro.
- 2) al Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia, n. 1 - Via Nomentana, n. 2 (00161) presso il domicilio eletto *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli, Via A. Diaz, n. 11 (80134), ivi trasmettendone copia con raccomandata a.r. 763494728252 spedita dall'ufficio postale di Roma – Agenzia Roma 173 – in data corrispondente a quella del timbro.
- 3) Al Ministero delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97 (00187) presso il domicilio eletto *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli, Via A. Diaz, n. 11 (80134), ivi trasmettendone copia con raccomandata a.r. 763494728241 spedita

FRANCESCO ASTONE



dall'ufficio postale di Roma - Agenzia Roma 173 - in data corrispondente a quella del timbro.

Prof. Avv. Francesco Astone



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazzazera)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.47/011 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da Vitale Clorinda e altri c/ Provincia di Benevento ,Ministero dell'Infrastrutture e Ministero delle Finanze dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque per l'accertamento dell'intervenuta occupazione di terreni in proprietà e alla condanna del risarcimento dei danni oltre spese di giudizio ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Ing. Anello Cimitile)

N. 51 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 17 FEB. 2011

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Claudio Uccelletti)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 FEB. 2011 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per  
2 SETTORE ALL'ORG. PERSONALE prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Prof. Capigruppo